



D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

**“TITOLI DI CREDITO IN
GENERALE”**

**PROF. RENATO SANTAGATA DE
CASTRO**

Indice

1	PREMessa -----	3
2	FUNZIONE E CARATTERI ESSENZIALI DEI TITOLI DI CREDITO -----	4
3	LA CREAZIONE DEL TITOLO DI CREDITO: RAPPORTO CARTOLARE E RAPPORTO FONDAMENTALE -----	6
4	TITOLI DI CREDITO ASTRATTI E CAUSALI -----	7
5	LA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO -----	8
6	LA LEGGE DI CIRCOLAZIONE. I TITOLI AL PORTATORE -----	10
7	I TITOLI ALL'ORDINE -----	11
8	I TITOLI NOMINATIVI -----	12
9	L'ESERCIZIO DEL DIRITTO CARTOLARE LA LEGITTIMAZIONE -----	13
10	LE ECCEZIONI CARTOLARI-----	14
11	L'AMMORTAMENTO -----	15
12	DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE E TITOLI IMPROPRI-----	17



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Premessa

I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione.

Questa può consistere nel pagamento di una somma di danaro, come avviene nella cambiale, nell'assegno bancario e circolare, e nelle obbligazioni di società (titoli di credito in senso stretto).

Può consistere anche nel diritto alla riconsegna di merci depositate o viaggianti, come avviene nella fede di deposito, nella polizza di carico e così via (titoli di credito rappresentativi di merci).

Vi sono infine titoli di credito che rappresentano una situazione giuridica complessa ed i relativi diritti, come le azioni di società e le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento (titoli di partecipazione).

Fra i titoli di credito ve ne sono poi alcuni che vengono emessi ognuno per una distinta operazione economica e che, anche se emessi in serie, si presentano perciò come titoli individuali (ad esempio, cambiali ed assegni).

Altri per contro, come le azioni e le obbligazioni, rappresentano frazioni di uguale valore nominale di una unitaria operazione economica di finanziamento ed attribuiscono ciascuno uguali diritti (titoli di massa).

Ancora, alcuni titoli di credito, come le azioni e i titoli rappresentativi di merci, presuppongono un ben determinato rapporto giuridico e solo in base a tale rapporto possono essere emessi (titoli causali).

Per altri invece, come la cambiale e gli assegni, il rapporto giuridico che dà luogo alla loro emissione può variamente atteggiarsi (titoli astratti).

Il codice civile del 1942 ha introdotto una disciplina generale dei titoli di credito, per lo più desumendola dalla disciplina dei tipi già regolati e dalla relativa elaborazione compiuta dalla dottrina.

Dalla disciplina generale il discorso deve perciò necessariamente partire.

2 Funzione e caratteri essenziali dei titoli di credito

La loro funzione tipica e costante è infatti quella di rendere più semplice, rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito, neutralizzando i rischi e gli inconvenienti che al riguardo presenta la disciplina della cessione del credito.

Siccome le regole di circolazione più semplici e sicure sono certamente quelle previste per i beni mobili si è creato un modello alternativo di circolazione del credito e cioè un modello che consenta di far circolare i crediti secondo regole analoghe a quelle che governano la circolazione dei beni mobili.

La finzione giuridica consiste nel ritenere che oggetto di circolazione sia il documento (cosa mobile) anziché il diritto in esso menzionato, mentre in realtà è l'opposto. Si tratta però di una finzione che consente di stabilire un collegamento giuridico del tutto particolare fra documento (bene mobile) e diritto in esso menzionato (entità immateriale) e di superare così in radice tutti gli inconvenienti propri della cessione del credito.

Tale collegamento si esprime sinteticamente affermando che nel titolo di credito il diritto è incorporato nel documento e si concretizza in quattro principi cardine fissati dalla disciplina generale dei titoli di credito :

- a) Chi acquista la proprietà del documento (cosa mobile) diventa titolare del diritto in esso menzionato.
- b) Chi acquista un titolo di credito acquista un diritto il cui contenuto è determinato esclusivamente dal tenore letterale del documento.

Sono questi i principi della letteralità e dell'autonomia in sede di esercizio del diritto cartolare.

- c) Chi ha conseguito il possesso materiale del titolo di credito, nelle forme prescritte dalla legge (diverse per i titoli al portatore, all'ordine e nominativi), è senz'altro legittimato all'esercizio del diritto cartolare. Può cioè pretendere dal debitore la prestazione senza essere tenuto a provare l'acquisto della proprietà del titolo e della titolarità del diritto.

È questa la funzione di legittimazione del titolo di credito.

- d) I vincoli sul diritto menzionato in un titolo di credito (pegno, sequestro, pignoramento) devono essere effettuati sul titolo e non hanno effetto se non risultano dal titolo.

Sono queste le regole cardine della disciplina dei titoli di credito.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il titolo di credito attribuisce a chi lo acquista in sede di circolazione un diritto letterale e autonomo. Un diritto cioè il cui contenuto è determinato esclusivamente dalla lettera del titolo; un diritto inoltre che è indipendente dalla posizione dei precedenti portatori, sia per quanto riguarda l'acquisto della titolarità del diritto, sia per quanto riguarda il contenuto del diritto acquistato.

In estrema sintesi, si può dire che il titolo di credito è un documento necessario e sufficiente per la costituzione, la circolazione e l'esercizio del diritto letterale ed autonomo in esso incorporato. Questi caratteri è ora necessario approfondire attraverso l'analisi dei tre momenti salienti della vita di un titolo di credito:

- creazione del titolo,
- circolazione
- esercizio del diritto.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 La creazione del titolo di credito: rapporto cartolare e rapporto fondamentale

La creazione ed il rilascio di un titolo di credito trovano giustificazione in un preesistente rapporto fra emittente e primo prenditore (c.d. rapporto fondamentale o causale) ed in un accordo fra gli stessi con cui si conviene di fissare nel titolo di credito la prestazione dovuta dal primo al secondo in base a tale rapporto (c.d. convenzione di rilascio o esecutiva).

Il titolo di credito, emesso in attuazione della convenzione di rilascio, riproduce in forma semplificata e schematizzata, secondo le indicazioni prescritte dalla legge, l'obbligazione derivante dal rapporto fondamentale.

La dichiarazione risultante dal titolo di credito costituisce il rapporto cartolare ed il diritto dalla stessa riconosciuto al prenditore del titolo il diritto cartolare destinato a circolare.

Fissata la distinzione fra rapporto causale e rapporto cartolare, è necessario tener presente che l'emissione di un titolo di credito produce effetti diversi a seconda che si consideri l'immediato prenditore del titolo (parte del rapporto causale) o il terzo portatore. A seconda cioè che il titolo abbia o meno circolato.

Se l'adempimento è richiesto dal primo prenditore, il debitore può certamente opporgli tutte le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale trattandosi di eccezioni a lui personali. Se il titolo ha invece circolato e l'adempimento è richiesto da un terzo, la situazione cambia radicalmente.

4 Titoli di credito astratti e causali

La connessione che si instaura fra rapporto fondamentale e rapporto cartolare non è però identica per tutti i titoli di credito. Al riguardo i titoli di credito possono distinguersi in due grandi categorie: titoli astratti e titoli causali.

Sono titoli di credito astratti quelli che possono essere emessi in base ad un qualsiasi rapporto fondamentale e che inoltre non contengono alcuna menzione del rapporto che in concreto ha dato luogo alla loro emissione. Esempio classico di titolo astratto è la cambiale.

Sono invece titoli causali quelli che possono essere emessi solo in base ad un determinato tipo di rapporto fondamentale, predeterminato per legge. Sono titoli di credito causali: le azioni e le obbligazioni di società; le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento; i titoli rappresentativi di merce; i libretti di deposito a risparmio, sempreché si ammetta che siano titoli di credito.

Nei titoli astratti il contenuto del diritto cartolare è determinato esclusivamente dalla lettera del titolo: in essi manca infatti ogni riferimento al rapporto fondamentale. Nei rapporti fra emittente e terzo prenditore resta perciò preclusa in radice ogni possibilità di far riferimento ad altre fonti regolamentari, anche legali, per integrare quanto risulta dalla lettera del titolo.

I titoli astratti sono perciò definiti anche titoli a letteralità piena o completa.

Nei titoli causali il contenuto del diritto cartolare è invece determinato non solo dalla lettera del titolo, ma anche dalla disciplina legale del rapporto obbligatorio tipico richiamato nel documento.

Questi titoli si definiscono perciò a letteralità incompleta.

Qualche ulteriore puntualizzazione è invece necessaria per i titoli rappresentativi di merce (fede di deposito, polizza di carico, duplicato della lettera di vettura).

Questi titoli attribuiscono al possessore:

- a) il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate;
- b) il possesso delle medesime;
- c) il potere di dispone mediante trasferimento del titolo. Rappresentano quindi strumenti per la circolazione documentale di merci viaggianti o depositante nei magazzini generali e si caratterizzano per il fatto che l'obbligazione cartolare del vettore o del depositario ha per oggetto la riconsegna di cose determinate ed analiticamente descritte nel documento.

5 La circolazione dei titoli di credito

Uno dei profili caratterizzanti la disciplina dei titoli di credito è la distinzione fra titolarità del diritto cartolare e legittimazione all'esercizio dello stesso: titolare del diritto cartolare è il proprietario del titolo; legittimato al suo esercizio è invece il possessore del titolo nelle forme prescritte dalla legge (possessore qualificato); forme che sono diverse per i titoli al portatore, all'ordine e nominativi.

Le qualità di proprietario-titolare e di possessore-legittimato di regola circolano congiuntamente e coincidono nella stessa persona. Nel corso della circolazione del titolo si può tuttavia verificare una dissociazione delle due posizioni reali sul titolo (proprietà e possesso) ed una conseguente dissociazione fra chi è titolare del diritto cartolare (proprietario spossessato) e chi è invece solo legittimato ad esercitarlo (possessore non proprietario).

Al riguardo è necessario distinguere fra circolazione regolare e circolazione irregolare.

Si ha circolazione regolare quando il titolo viene trasferito dall'attuale proprietario ad altro soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione, che di regola trova fondamento in un preesistente rapporto causale fra le parti. Chi trasferisce la proprietà del titolo dovrà poi consegnarlo ed adempire le eventuali altre formalità necessarie per attribuire all'acquirente la legittimazione all'esercizio del relativo diritto.

Si deve ritenere che nella circolazione regolare il solo consenso è sufficiente per il trasferimento della proprietà del titolo ed il conseguente acquisto della titolarità del diritto.

E veniamo alla circolazione irregolare. Essa si ha quando la circolazione del titolo non è sorretta da un valido negozio di trasferimento. Si pensi al caso classico in cui un titolo di credito è stato rubato. In tal caso il possessore del titolo (il ladro) non acquista la proprietà del titolo e la titolarità del diritto, che restano al derubato; ha però la possibilità di fatto di esercitare il diritto (legittimazione) e di far circolare ulteriormente il titolo. Si ha quindi una dissociazione fra (proprietà) titolarità e (possesso) legittimazione.

Chi ha perso il possesso del titolo contro la sua volontà non è ovviamente senza tutela. Potrà esercitare azione di rivendicazione nei confronti dell'attuale possessore e riottenere così il documento necessario ai fini della legittimazione.

Tutto ciò però finquando il titolo non pervenga nelle mani di un terzo di buona fede, ignaro cioè del difetto di titolarità dell'alienante. Scatta infatti a tutela di quest'ultimo il principio dell'autonomia.

Stabilisce infatti l'art. 1994 che «chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione»; vale a dire, diventa anche proprietario del titolo e titolare del diritto cartolare. La sua posizione è perciò inattaccabile dall'ormai ex proprietario spogliato, che potrà esercitare solo azione di risarcimento danni nei confronti di colui che gli ha sottratto il titolo.

In breve, per esigenze di sicurezza della circolazione, il titolare spossessato prevale sul ladro, ma non su colui che in buona fede ha acquistato il titolo dal ladro.

Più esattamente, perché si perfezioni l'acquisto a non domino di un titolo di credito devono ricorrere tre presupposti:

un negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del titolo; un negozio cioè in tutto valido ed efficace salvo che per il difetto di titolarità del dante causa;

l'investitura dell'acquirente nel possesso del titolo, con l'osservanza delle formalità prescritte dalla relativa legge di circolazione (legittimazione);

la buona fede dell'acquirente; cioè l'ignoranza, non dovuta a colpa grave, del difetto di proprietà del documento nell'alienante.

Si tenga infine presente che i titoli di credito possono circolare anche secondo i meccanismi di diritto comune; cioè nella forma e con gli effetti della cessione.

In tal caso però oggetto immediato del trasferimento è il diritto cartolare non la proprietà del titolo: l'acquirente perciò succede nella posizione del precedente creditore e resta esposto a tutte le eccezioni a questi opponibili.

6 La legge di circolazione. I titoli al portatore

In base alla legge di circolazione i titoli di credito si distinguono in titoli al portatore, all'ordine e nominativi.

La tripartizione riguarda le forme da osservare per l'attribuzione della legittimazione cartolare; forme via via più complesse per le tre categorie. In tutte e tre la legittimazione presuppone il possesso del titolo; nei titoli all'ordine e nominativi il possesso deve essere però integrato da indicazioni nominative risultanti dal titolo. I titoli al portatore sono perciò definiti titoli a legittimazione reale. I titoli all'ordine e nominativi sono invece titoli a legittimazione nominale.

Sono al portatore i titoli di credito che recano la clausola «al portatore», anche se contrassegnati da un nome.

I titoli al portatore circolano mediante la semplice consegna del titolo. Il possessore è legittimato all'esercizio del diritto in essi menzionato in base alla sola presentazione del titolo al debitore.

L'emissione di titoli di credito al portatore è ammessa solo nei casi stabiliti dalla legge, dato che la semplicità di circolazione li rende idonei a fungere da surrogato della moneta legale. Possono essere al portatore: gli assegni bancari, i libretti di deposito, le azioni di risparmio, le obbligazioni di società, le azioni di Sicav, le quote di partecipazione a fondi comuni, i titoli del debito pubblico.

Per prevenire l'utilizzazione di titoli al portatore in operazioni di riciclaggio del denaro proveniente da reati, il trasferimento di titoli al portatore di importo superiore a 12.500 euro può essere eseguito solo tramite intermediari abilitati quali le banche e le società di intermediazione mobiliare.

7 I titoli all'ordine

I titoli all'ordine sono titoli intestati ad una persona determinata. Essi circolano mediante consegna del titolo accompagnata dalla girata. Il possessore del titolo all'ordine si legittima in base ad una serie continua di girate.

Sono titoli di credito all'ordine: la cambiale, l'assegno bancario, l'assegno circolare, i titoli rappresentativi di merci.

La girata è una dichiarazione scritta sul titolo (di regola sul retro) e sottoscritta, con la quale l'attuale possessore (girante) ordina al debitore cartolare di adempiere nei confronti di altro soggetto (giratario). La girata può essere in pieno o in bianco.

È piena quando contiene il nome del giratario. La forma consueta è «per me pagate a...», con la sottoscrizione del girante.

La girata è in bianco quando non contiene il nome del giratario. Di regola essa è costituita dalla sola firma del girante.

Chi riceve un titolo girato in bianco può:

- a) riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona;
- b) girare di nuovo il titolo in pieno o in bianco;
- c) trasmettere il titolo ad un terzo senza riempire la girata e senza apporle una nuova .

La girata non può essere sottoposta a condizioni e qualsiasi condizione apposta si considera non scritta. È nulla la girata parziale.

Quando vi siano state più girate, l'attuale possessore del titolo si legittima in base ad una serie continua di girate, di cui l'ultima a lui intestata o in bianco.

Il debitore è tenuto a controllare solo la regolarità formale delle girate. Non è invece tenuto a verificarne l'autenticità e la validità.

Nella girata per procura, il giratario assume la veste di rappresentante per l'incasso del girante. Titolare del credito cartolare resta il girante ed il giratario non acquista alcun diritto autonomo.

La girata a titolo di pegno (detta anche girata in garanzia o valuta in garanzia) attribuisce al giratario un diritto di pegno sul titolo, a garanzia di un credito che il giratario stesso vanta nei confronti del girante.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

8 I titoli nominativi

I titoli nominativi sono titoli intestati ad una persona determinata. Essi si caratterizzano per il fatto che l'intestazione deve risultare non solo dal titolo, ma anche da un apposito registro tenuto dall'emittente (doppia intestazione). Il possessore di un titolo nominativo è perciò legittimato all'esercizio dei relativi diritti per effetto della doppia intestazione a suo favore: sul titolo e nel registro dell'emittente.

Possono essere titoli nominativi: le obbligazioni, le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, i titoli del debito pubblico.

Complesse sono le procedure per il trasferimento della legittimazione nei titoli nominativi : è in ogni caso necessaria la cooperazione dell'emittente dovendosi procedere al mutamento dell'intestazione non solo sul titolo, ma anche sul registro da questi tenuto. La doppia annotazione del nome dell'acquirente può avvenire secondo due diverse procedure.

Una prima procedura prevede il cambiamento contestuale delle due intestazioni (o il rilascio di un nuovo titolo), a cura e sotto la responsabilità dell'emittente (c.d. transfert).

Il transfert può essere richiesto sia dall'alienante sia dall'acquirente.

Più snella e perciò più diffusa è la seconda forma di trasferimento prevista per i titoli nominativi: il trasferimento mediante girata.

La girata dei titoli nominativi è assoggettata a particolari regole di forma e produce effetti diversi dalla girata dei titoli all'ordine.

La girata deve essere datata, deve contenere l'indicazione del giratario (non può essere perciò in bianco) e deve essere sottoscritta anche da quest'ultimo se il titolo non è interamente liberato. La girata deve inoltre essere autenticata da un notaio o da un agente di cambio o, per le azioni, da un funzionario di banca o da una Sim.

9 L'esercizio del diritto cartolare La legittimazione

La disciplina dei titoli di credito si caratterizza per la notevole semplicità delle modalità di esercizio del diritto.

Il possessore qualificato del titolo può infatti far valere il diritto cartolare nei confronti del debitore senza essere tenuto a provare il valido acquisto della proprietà del titolo e il conseguente acquisto della titolarità del diritto.

Stabilisce infatti il primo comma dell'art. 1992, che il possessore di un titolo di credito, legittimato nelle forme previste dalla legge, «ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo» (c.d. legittimazione attiva). È così spostato sul debitore l'onere di provare il difetto di titolarità.

Nel contempo (c.d. legittimazione passiva), «il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto». E si badi, la liberazione del debitore non è subordinata alla sua buona fede, bensì all'assenza di dolo o colpa grave. Il che significa che il debitore è liberato non solo quando ignora il difetto di titolarità del legittimato (buona fede), ma anche quando, pur essendone a conoscenza, non disponga di mezzi di prova pronti e sicuri per contestare il difetto di titolarità o, quanto meno, non sia in grado di procurarseli con l'ordinaria diligenza.

10 Le eccezioni cartolari

Le eccezioni cartolari si distinguono in due grandi categorie: eccezioni reali ed eccezioni personali.

Le prime sono opponibili a qualunque portatore del titolo. Le seconde sono invece opponibili solo ad un determinato portatore e non si ripercuotono sugli altri.

Danno luogo ad eccezioni reali:

- a) le eccezioni di forma, vale a dire la mancata osservanza dei requisiti formali del titolo richiesti dalla legge a pena di nullità;
- b) le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo;
- c) la falsità della firma, da intendersi nel senso che la sottoscrizione non è giuridicamente riferibile a colui che figura dal titolo come debitore;
- d) il difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione del titolo;
- e) la mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.

Sono invece eccezioni personali tutte le eccezioni diverse da quelle reali.

1. Rientrano in particolare fra le eccezioni personali:
le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale che ha dato luogo all'emissione del titolo;
2. le eccezioni fondate su altri rapporti personali con i precedenti possessori;
3. l'eccezione di difetto di titolarità del diritto cartolare.

Le eccezioni di cui ai punti 1) e 2) si definiscono «eccezioni personali fondate su rapporti personali»; quelle di cui al punto 3) «eccezioni personali in senso stretto» in quanto non trovano fondamento in un rapporto fra debitore e portatore del titolo.

11 L'ammortamento

A favore di colui che ha perso il possesso del titolo e la legittimazione sono infatti apprestati rimedi che consentono di svincolare l'esercizio del diritto dal possesso del titolo.

Questi rimedi sono diversi per i titoli all'ordine o nominativi e per i titoli al portatore.

Per i titoli all'ordine e nominativi è previsto l'istituto dell'ammortamento. È questo uno speciale procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale che il titolo originario non è più strumento di legittimazione (decreto di ammortamento). Chi ha ottenuto l'ammortamento può infatti esigere il pagamento su presentazione del relativo decreto e, se il titolo non è scaduto, può ottenere dall'emittente un duplicato del titolo perduto.

La procedura di ammortamento è ammessa solo in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo (perdita involontaria del possesso) e si articola in due fasi: la prima essenziale, la seconda eventuale.

La procedura di ammortamento inizia con la denuncia al debitore della perdita del titolo e con il contestuale ricorso dell'ex possessore al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile; ricorso con il quale si richiede appunto l'ammortamento del titolo. Il ricorrente deve menzionare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titoli in bianco, quelli sufficienti ad identificarlo.

Il presidente del tribunale, dopo gli opportuni accertamenti sommari sulla verità dei fatti e sul diritto del denunziante, pronuncia con decreto l'ammortamento. Il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e deve essere notificato al debitore, a cura del ricorrente. Solo con la notifica del decreto il debitore non è liberato se paga al detentore del titolo.

Il debitore non può però pagare neppure all'ammortante prima che siano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Entro questo termine infatti, il terzo detentore del titolo può proporre opposizione contro il decreto di ammortamento. L'opposizione è proposta dinanzi allo stesso tribunale che ha pronunciato l'ammortamento, con citazione da notificare al ricorrente ed al debitore, e non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.

Si apre così un ordinario giudizio di cognizione, che ha per oggetto l'accertamento della proprietà del titolo e si chiude con la revoca del decreto se l'opposizione è accolta. Se invece l'opposizione è respinta, il decreto di ammortamento diventa definitivo ed il titolo è consegnato al ricorrente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il decreto di ammortamento diventa definitivo anche se non è proposta opposizione nei termini.

La procedura di ammortamento non è ammessa per i titoli al portatore, salvo alcune eccezioni tassativamente previste per i titoli a circolazione ristretta (libretti di deposito e assegni bancari al portatore).

Il possessore del titolo al portatore che ne provi la distruzione, ha tuttavia diritto ad ottenere dall'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.

Nel caso invece di smarrimento o sottrazione del titolo, chi ha subito tali eventi e li abbia denunciati all'emittente, dandone la prova, ha diritto alla prestazione, decorso il termine di prescrizione del titolo. Solo così, infatti, il debitore è posto al riparo dal pericolo di un doppio pagamento.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

12 Documenti di legittimazione e titoli impropri

I titoli di credito vanno tenuti distinti dai documenti che hanno solo una funzione di legittimazione, ma non presentano gli ulteriori caratteri propri del titolo di credito; non attribuiscono cioè un diritto letterale ed autonomo. L'art. 2002 prevede due categorie di tali documenti: i documenti di legittimazione ed i titoli impropri.

I documenti di legittimazione «servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione». Sono esempi di documenti di legittimazione, i biglietti di viaggio, di cinema o teatro, i biglietti della lotteria, gli scontrini di deposito di bagagli.

I titoli impropri consentono «il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione», ma con gli effetti di quest'ultima.

È, ad esempio, titolo improprio, la polizza di assicurazione all'ordine o al portatore.

